#### **Regione Toscana**

### Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 25 febbraio 2004

#### IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato:

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzione 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Visto l'articolo 5, comma 1, lettera e) della I.r. 25/1998 che prevede l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo:

Visto il proprio decreto 17 luglio 2001, n. 32/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali);

Preso atto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 313 e n. 324 del 2003 nelle quali si afferma che la decisione relativa alla titolarità della potestà regolamentare debba essere interamente rimessa ai nuovi statuti regionali e che, in attesa della approvazione di questi ultimi, perduri la riserva di competenza a favore del Consiglio regionale contenuta negli statuti vigenti;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 18 febbraio 2004 con la quale è stato approvato il Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche;

# EMANA il seguente Regolamento:

...omissis...

**ALLEGATO 11: ARTICOLO 1** 

### REGOLAMENTO TIPO PER LA GESTIONE E LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI IN AMBITO CIMITERIALE

- D.M. 26-6-2000 n. 219 (Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22);
- DPR 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);
- L. 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.);
- d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi);

- Atto di indirizzo e coordinamento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 24 aprile 1998;
- Circolare 31 luglio 1998, n. 10 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa".

#### ART. 1 FINALITÀ

- 1. Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della gestione dei rifiuti cimiteriali come definiti dall'art. 7, comma 2 lett. f) d.lgs.22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, allo scopo di prevenirne e/o ridurne la produzione, limitarne la pericolosità, ottimizzare tutte le fasi di raggruppamento, raccolta, deposito, trasporto recupero, riciclaggio e smaltimento finale, definendo altresì le forme preferibili di conferimento in modalità differenziata di tutte le frazioni riciclabili potenzialmente prodotte all'interno dell'area cimiteriale.
- 2. La gestione dei rifiuti cimiteriali deve essere condotta garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione e che per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento.

### ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- a) rifiuti cimiteriali: i rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti derivanti dalle attività svolte in ambito cimiteriale, come definiti dall'art. 7 comma 2 lett. f) del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, i rifiuti cimiteriali sono costituiti dalle seguenti frazioni:
  - 1. resti mortali
  - 2. avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni
  - 3. parti di tumulo (o di cippi)
  - 4. rifiuti da offerte votive
  - 5. rifiuti di materiale inerte a base terrosa o lapidea
  - 6. altri rifiuti derivanti dalla gestione dell'ambito cimiteriale:
    - a. i rifiuti non pericolosi provenienti dalla gestione dei locali del cimitero e loro pertinenze;
    - b. i rifiuti provenienti dalla gestione e dallo spazzamento delle strade e dei vialetti del cimitero;
    - c. i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, giardini e simili interne o a corredo dell'impianto cimiteriale;
- b) resti mortali: il risultato della completa mineralizzazione della salma. In particolare, per le salme inumate l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione e, per le salme tumulate, l'esito della trasformazione, allo scadere delle concessioni ultraventennali, per effetto della corificazione;
- c) avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni:
  - assi e residui legnosi del feretro;
  - componenti, accessori ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);

- residui di indumenti appartenuti alla salma, imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo funebre;
- altri resti biodegradabili inseriti nel cofano;
- residui metallici dalle casse (lamiera zincata e/o in piombo) eventualmente posti all'interno del feretro;
- altre componenti e/o accessori contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione e/o la tumulazione:
- d) parti di tumulo (o di cippi): le porzioni lignee, materiali lapidei ornamentali e frammenti di materiali in laterizio, che costituivano la parte soprassuolo della sepoltura o l'apparato di chiusura del colombario, ivi comprese ghiaie, sassi, fiori o piante allevate in contenitore o in terra, scritte e parti di scritte poste ad ornamento delle lapidi:
- e) rifiuti da offerte votive: resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, lumi, candele ed in genere tutto ciò che è offerto periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma;
- f) rifiuti di materiale inerte a base terrosa o lapidea: materiali lapidei provenienti da lavori edili di costruzione o ristrutturazione di manufatti cimiteriali ed altri materiali inerti provenienti dall'attività di demolizione di tumuli, colombari od ossari.

### ART. 3 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento "i resti mortali" in quanto disciplinati ai sensi del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

# ART. 4 RAPPORTI CON ALTRE NORME

- 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, a tutte le attività di œposito temporaneo, raccolta, riciclaggio, recupero, smaltimento dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, nonché degli altri rifiuti derivanti dall'ordinario svolgimento delle attività cimiteriali si applicano, in relazione alle specifiche tipologie, le norme regolamentari e tecniche attuative del D. Lgs 22/97 che disciplinano la gestione dei rifiuti.
- 2. In ogni caso, tutte le fasi del trasporto dei rifiuti cimiteriali, pericolosi e non, debbono avvenire nel rispetto della normativa inerente l'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché di tutte le altre norme vigenti in materia.

# ART. 5 ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE

- 1. I rifiuti da esumazione ed estumulazione definiti al precedente art. 2 lett. a), n. 2 debbono essere raccolti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti cimiteriali.
- 2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 2 lett. a), n. 2 nonché qualunque altro oggetto venuto a contatto con la salma, durante la fase di raccolta e trasporto, dovranno essere confezionati in appositi sacchi a perdere, muniti di idonea chiusura e di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'ambito cimiteriale. Sugli appositi sacchi dovrà essere apposta la dicitura "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione". Il confezionamento deve essere effettuato a bordo scavo.

- 3. Il deposito temporaneo, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 6, comma1 lett. m) del D. Lgs. 22/97, nonché il deposito preliminare alle attività di smaltimento, come definito al punto D15 dell'allegato B del medesimo decreto, dei rifiuti di cui al presente articolo, deve essere effettuato in porzioni confinate dell'area sottoposta al vincolo cimiteriale individuate dal Comune e indicate con apposita segnaletica. Le aree di deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio debbono essere concepite e gestite con lo scopo di ottimizzare le operazioni preliminari ritenute necessarie per assicurare efficacia ed efficienza alle fasi della successiva raccolta e trasporto. Durante le operazioni di deposito, stoccaggio e movimentazione ai fini della raccolta e trasporto i rifiuti da esumazione ed estumulazione debbono essere contenuti negli appositi sacchi a perdere, prelevati e conferiti ai mezzi di raccolta assicurandone l'integrità.
- 4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a smaltimento finale mediante termodistruzione in impianti autorizzati, fatto salvo quanto indicato ai comma successivi.
- 5. Nella gestione dei rifiuti di cui al presente articolo deve essere favorito il recupero delle frazioni metalliche costituite da lamiere in zinco e piombo componenti il feretro. In tal caso il rifiuto da avviare a recupero deve essere disinfettato, imballato e posto in stoccaggio all'interno dell'area cimiteriale specificamente adibita al deposito dei rifiuti di esumazione ed estumulazione.
- 6. Le attività e modalità di recupero delle frazioni metalliche sono quelle consentite dalla normativa tecnica e regolamentare emanata con D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

## ART. 6 ALTRI RIFIUTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ CIMITERIALE

- 1. I flussi di rifiuti derivanti dalla ordinaria gestione dei locali e delle pertinenze del cimitero (art. 2, lett. a), n. 4 e n. 6) devono essere raccolti con modalità differenziata mediante appositi contenitori localizzati a cura e spese del gestore del cimitero. Rimane vietata la raccolta in forma indifferenziata.
- 2. Il gestore ha l'obbligo di organizzare servizi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili all'interno del perimetro cimiteriale. In particolare dovranno essere organizzati sistemi di raccolta differenziata delle seguenti tipologie e flussi prioritari di rifiuti riciclabili:
  - carta e cartone;
  - sfalci, potature e scarti vegetali;
  - vetro:
  - contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica;
  - frazioni di metallo o leghe (es.: vasi, accessori, ecc.)
- 3. I rifiuti inerti di natura lapidea (art. 2, lett. a) n. 3 e n. 5) e le terre di scavo, purché non pericolose, possono essere riutilizzati all'interno dell'area cimiteriale oppure avviati in idonei impianti di riciclaggio o, in alternativa, avviati a smaltimento in discarica di seconda categoria tipo A.

# ART. 7 ALTRE DISPOSIZIONI

- 1. Al fine di ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire e di semplificare la gestione dei residui, in ottemperanza alle norme di legge sopra richiamate, il Sindaco con propria ordinanza può prescrivere quanto segue:
  - le risulte della manutenzione del verde cimiteriale, gli avanzi e gli scarti dei fiori e delle piante che ornano i feretri, le fosse ad inumazione e le salme tumulate, le foglie secche, anziché essere avviate a smaltimento come rifiuti possono essere utilizzati come materiale utile al fine di preservare la fertilità del suolo e, convenientemente sfibrate in area cimiteriale specifica, essere utilizzate dall'ente gestore per la produzione di terriccio da riutilizzare per l'allevamento di piante da destinare al cimitero.
- 2. Questa lavorazione interna alla struttura cimiteriale è alternativa al conferimento della biomasse a rifiuto e consente di ridurre significativamente i rifiuti da smaltire.

#### **ALLEGATO A**

CODICI CER DEI RIFIUTI PRODOTTI IN AREA CIMITERIALE	
RIFIUTI INERTI A BASE TERROSA	CER 20.02.02
RIFIUTI INERTI LAPIDEI	CER 17.01.07
IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE (SELEZIONATI IN RACCOLTA DIFFERENZIATA)	CER 15.01.01
FRAZIONI CELLULOSICHE, FIORI E PIANTE, ALTRE PARTI VEGETALI, CUSCINI E CORONE PRIVATI DELLE PARTI NON VEGETALI, SCARTI E RESIDUI DI LEGNO VERGINE	CER 20.02.01
ALTRI MANUFATTI IN LEGNO DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DEL SOPRASUOLO	CER 20.01.38
CONTENITORI PER PIANTE IN PLASTICA, VASETTERIA, SUPPORTI E/O ACCESSORI DI CORONE, CUSCINI ED ALTRI CORREDI E CORREDI DELLA SEPOLTURA	CER 20.01.39
CONTENITORI IN METALLO ED ALTRI ARREDI E CORREDI DELLA SEPOLTURA IN METALLO	CER 20.01.40
LASTRE IN ZINCO PREVIA DISINFEZIONE	CER 17.04.04
LASTRE IN PIOMBO PREVIA DISINFEZIONE	CER 17.04.03
ALTRE PARTI METALLICHE IN GENERE (OTTONE, ECC)	CER 20.01.40
OGNI ALTRA FRAZIONE DI RIFIUTO VENUTO A CONTATTO CON LA SALMA E/O DERIVANTE DA ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI (FRAZIONI TESSILI, AVANZI DI INDUMENTI, LEGNAME ECC)	CER 18.01.03*
LUMI, CANDELE E RESIDUI IN CERA, ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTO DIVERSE DALLE TIPOLOGIE PRECEDENTI E DESTINATE ALLO SMALTIMENTO	CER 20.03.01